


Avv. Francesco Fersini
Via Ticchioni, n.38
44122 Ferrara (FE)
PEC: francesco.fersini@ordineavvocatiferrara.eu
Telefono e fax: 0532/56424



MATTINA

Avv. Alessia Molinari
Via Calderara 4
00012 Guidonia
Pec: alessia.molinari@pecavvocativoli.it
Tel. 0774.556731
Fax 0774.556732

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO**

Sede di Roma

RICORSO

con richiesta di misure cautelari collegiali ex art.55

d.lgs.104/2010

Proposto da: **VIOLETTA SANTANGELO**, nata a Roma (RM), il 04 settembre 1988 e residente a Guidonia (RM), in via Spagna, n. 45, C.F. SNTVTT88P44H501A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Fersini del Foro di Ferrara, C.F. FRSFNC86L13D548P, (PEC: francesco.fersini@ordineavvocatiferrara.eu, fax: 0532/56424), con studio in Ferrara (FE), Via Ticchioni, n.38, ed Alessia Molinari del Foro di Tivoli, C.F. MLNLSS81R43H501T, (PEC: alessia.molinari@pecavvocativoli.it, fax 0774.556732), con studio in Guidonia Montecelio (RM), Via Calderara 4, eleggendo domicilio presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, come da mandato in calce al presente atto;

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**,
in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato
in Via dei Portoghesi, 12 Roma, 00186;

22/9/2017-448381 A
AGS Roma / ARCHIVIO



0448381-2017AAOORM

1

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, 12 Roma, 00186

e nei confronti di

- **DIONISI LUCA**, nato a Roma il 27.04.1989 (c.f. DNSLCU89D27H501M) ed ivi residente in Via della Casetta Mattei 87, 00148

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria – Regione Lazio relativa alla procedura concorsuale D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, approvata con Decreto del Direttore Generale del 16 giugno 2017 n.278, nella parte in cui la ricorrente viene inserita con un punteggio ed una posizione inferiore al dovuto (doc.1);
- della rettifica alla graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria – Regione Lazio relativa alla procedura concorsuale D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, approvata con Decreto del Direttore Generale del 24 luglio 2017 n.403, nella parte in cui la ricorrente viene inserita con un punteggio ed una posizione inferiore al dovuto (doc.2);
- di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti.

FATTO

La ricorrente dott.ssa Violetta Santangelo, nata a Roma (RM), il 04 settembre 1988 e residente a Guidonia (RM), in via Spagna, n.45, C.F. SNTVTT88P44H501A, ha conseguito in data 10 dicembre 2012 la laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l'Università degli Studi di Roma Tre riportando il punteggio di 105/110 (doc.3).

In data 22 marzo 2016 la ricorrente presenta domanda per la partecipazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria di cui al D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016 (doc.4).

La ricorrente partecipa, quindi, alla prova scritta in data 30 maggio 2016 ed alla prova orale del 10 settembre 2016, riportando rispettivamente i punteggi di 30 e 37, come risulta dalla graduatoria pubblicata in data 16 giugno 2017 (doc.1).

In data 16 giugno 2017 viene pubblicata la graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria – Regione Lazio relativa alla procedura concorsuale D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, approvata con Decreto del Direttore Generale del 16 giugno 2017 (doc.1).

Nella suddetta graduatoria non vengono, infatti, riconosciuti alla ricorrente i 5 punti previsti per i laureati in Scienze della Formazione Primaria, quale è la ricorrente, dal punto A.1.2. della Tabella A del D.M. n.94 del 23 febbraio 2016 (doc.5).

Pertanto alla dott.ssa Violetta Santangelo sono stati attribuiti 71 punti anziché 76, con la conseguenza di trovarsi al 509° posto in graduatoria, anziché in una posizione inferiore.

La ricorrente ha esperito regolare reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 22 giugno 2017 (doc.6), senza ricevere risposta alcuna.

Anzi, il 24 luglio 2017 la graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria – Regione Lazio relativa alla procedura concorsuale D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016 è stata aggiornata e l'odierna ricorrente è stata collocata al 575° posto (doc.2).

Pertanto il provvedimento impugnato è illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione dell'art.1, comma 114 della legge n.107 del 13 luglio 2015; Violazione del D.M. n.94 del 23 febbraio 2016 e del D.D.G. n.105 del 23 febbraio 2016.

Violazione dell'art.8, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione, del difetto di ragionevolezza, della disparità di trattamento e dell'ingiustizia manifesta, dell'illogicità, della contraddittorietà.

L'odierna ricorrente, nonostante sia laureata in Scienze della Formazione Primaria, non ha ottenuto il riconoscimento dei 5 punti previsti per i laureati nel succitato corso di studi dal punto A.1.2. della Tabella A del D.M. n.94 del 23 febbraio 2016 (doc.5).

Come si evince chiaramente dalla graduatoria che qui si impugna alla dott.ssa Violetta Santangelo sono stati riconosciuti, alla voce *“voto titoli”* solo 4 punti.

E' evidente, quindi, che la Commissione esaminatrice ha valutato solo il punteggio previsto dal punto A.1.1. della Tabella A del D.M. n.94 del 23 febbraio 2016 trascurando del tutto la circostanza che la ricorrente è laureata in Scienze della Formazione Primaria (doc.3) e che, come tale, avrebbe dovuto ottenere l'attribuzione di ulteriori 5 punti come previsto espressamente dal punto A.1.2. della Tabella A del D.M. n.94 del 23 febbraio 2016 (doc.5).

Tale mancato riconoscimento costituisce una palese violazione del D.M. n.94 del 23 febbraio 2016 e della tabella ivi allegata dal momento che la stessa è chiara nel riconoscere l'attribuzione di 5 punti (in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1) a coloro che, come l'odierna ricorrente, hanno conseguito l'abilitazione specifica attraverso la laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Si sottolinea, peraltro, che la sezione A è significativamente rubricata *“punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale”* il che significa che, nell'attribuire i punteggi, la commissione esaminatrice avrebbe dovuto verificare che la candidata era in possesso di una laurea (in Scienze della Formazione Primaria) che comportava l'attribuzione di ben 5 punti.

Bastava, perciò, esaminare diligentemente la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria di cui al D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016 (doc.3), inoltrata dalla ricorrente in data 22 marzo 2016, per attribuire il punteggio corretto.

E' evidente anche la violazione dell'art.1, comma 114 della legge n.107 del 13 luglio 2015 il quale stabilisce che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel bandire un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per

le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, debba valorizzare, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio, il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico.

Il comma 5 dell'art.6 del D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016 stabilisce che la valutazione delle prove e dei titoli è disciplinata dal D.M. n.94 del 23 febbraio 2016 nonché dal D.M. n.95 del 23 febbraio 2016.

Il comma 4, dell'art.8, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 stabilisce che la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

E' evidente che ciò, nel caso di specie, non si è affatto realizzato dal momento che, ai fini dell'attribuzione complessiva del punteggio, non si è preso in considerazione alcuna la circostanza che la ricorrente possiede una laurea in Scienze della Formazione Primaria che dà diritto all'attribuzione di ulteriori 5 punti, ai sensi del punto A.1.2. della Tabella A del D.M. n.94 del 23 febbraio 2016 (doc.5) falsando così il punteggio finale della ricorrente e la sua posizione in graduatoria. Infatti la ricorrente, alla voce "*voto titoli*", avrebbe dovuto ottenere 9 punti anziché i 4 punti assegnati.

E' palese, quindi, che la graduatoria impugnata risulti viziata anche sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, non avendo la Commissione esaminatrice correttamente inteso quali titoli della ricorrente dovevano essere valutati.

Il provvedimento impugnato si appalesa viziato anche sotto il profilo del difetto d'istruttoria e del difetto di motivazione.

Infatti, non si dà conto della circostanza per la quale alla ricorrente vengano attribuiti 4 punti alla voce "*voto titoli*" anziché 9. Pertanto non si dà contezza del motivo per il quale,

paradossalmente, il titolo d'accesso alla procedura concorsuale non abbia ottenuto alcuna valutazione.

Tale circostanza, avrebbe dovuto indurre ad una più approfondita istruttoria ed avrebbe dovuto consigliare, perlomeno, di dar conto delle ragioni per le quali si riteneva opportuno non valutare i punti relativi al titolo d'accesso alla procedura concorsuale.

Invece, l'assenza di tale motivazione e del benché minimo elemento istruttorio suggerisce, come è più probabile, che la commissione esaminatrice abbia compiuto gravi negligenze nelle operazioni di valutazione.

L'erronea valutazione della Commissione esaminatrice comporta, altresì, la sussistenza dell'eccesso di potere sotto il profilo delle figure sintomatiche della disparità di trattamento e dell'ingiustizia manifesta dal momento che altre partecipanti al concorso, pur essendo nella medesima situazione della ricorrente, hanno ottenuto il punteggio previsto dal punto A.1.2. della Tabella A del D.M. n.94 del 23 febbraio 2016.

Si chiede quindi l'accoglimento del ricorso con annullamento dei gravati provvedimenti e rettifica delle graduatorie, avendo la dott.ssa Violetta Santangelo conseguito il titolo della laurea in Scienze della Formazione Primaria al quale è collegato l'attribuzione di punti 5, ai sensi del punto A.1.2. della Tabella A del D.M. n.94 del 23 febbraio 2016 e dovendo pertanto l'amministrazione prenderne atto.

Si sottolinea che, Codesto Ecc.mo Tribunale, ha più volte accolto ricorsi presentati in analoghe circostanze, anche in sede cautelare, ordinando all'amministrazione scolastica di rettificare il punteggio della ricorrente provvedendo altresì alla correzione della sua posizione nell'ambito delle graduatorie concorsuali (TAR Lazio, Sezione III bis, Sentenza n.8987 del 27 luglio 2017; TAR Lazio, Sezione III bis, Ordinanza n. 5470 del 04 dicembre 2015; TAR Lazio, Sezione III bis, Sentenza n.9268 del 08 agosto 2017).

E' di tutta evidenza che, qualora la Commissione esaminatrice avesse valutato correttamente i titoli presentati nella domanda di partecipazione al concorso (doc. 4) la dott.ssa Violetta

Santangelo avrebbe ottenuto alla voce “voto titoli” 9 punti anziché i 4 assegnati ed avrebbe riportato un punteggio totale di 76 punti anziché di 71 punti.

Conseguentemente la ricorrente si collocerebbe in una posizione in graduatoria diversa ed inferiore rispetto al 509° posto cui è stata assegnata dalla graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria – Regione Lazio, approvata con Decreto del Direttore Generale del 16 giugno 2017 n.278 (doc.1) o al 575° posto ove risulta collocata dalla rettifica alla graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria – Regione Lazio approvata con Decreto del Direttore Generale del 24 luglio 2017 n.403 (doc.2).

Si consideri che, se alla ricorrente fosse stato riconosciuto il corretto punteggio complessivo di 76 punti, sarebbe stata collocata approssimativamente al 263° posto nella graduatoria approvata con Decreto del Direttore Generale del 16 giugno 2017 n.278 (doc.1) ovvero al 355° posto nella rettifica a tale graduatoria approvata con Decreto del Direttore Generale del 24 luglio 2017 n.403 (doc.2).

La ricorrente ha, perciò, un particolare interesse a ricorrere e ad ottenere la correzione del punteggio assegnatole.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART.55

D.LGS.104/2010

Con il presente atto si chiede la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati nonché l'immediata rettifica delle graduatorie impugnate o l'adozione di altra misura cautelare ex art.55 d.lgs.104/2010.

Circa il fumus boni iuris si rinvia a quanto scritto in precedenza. Per quanto riguarda il periculum in mora si fa presente che in caso di mancato accoglimento la dott.ssa Violetta Santangelo rimarrà collocata in una posizione in graduatoria illegittima con tutte le conseguenze in termini di scorrimento delle graduatorie stesse nonché di scelta della sede di servizio.

E' peraltro interesse, non solo della ricorrente, ma altresì dell'amministrazione scolastica correggere quanto prima le graduatorie impugnate al fine di ripristinare la correttezza delle

stesse, alla luce del principio del buon andamento dell'attività amministrativa e, nel caso di specie, altresì al fine di garantire la continuità didattica ed un corretto assetto organizzativo.

Si sottolinea che, in precedenti casi analoghi, Codesto Ecc.mo Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure cautelari richieste, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio, Sezione III bis, Ordinanza n.2743 del 1° giugno 2017; TAR Lazio, Sezione III bis, Ordinanza n. 5470 del 04 dicembre 2015).

P. Q. M.

Si chiede e conclude: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, previa adozione delle misure cautelari richieste, nella parte in cui la ricorrente viene inserita con un punteggio ed una posizione inferiore al dovuto. Vinte le spese”.*

Unitamente al presente ricorso, debitamente notificato, si depositano:

- 1) Graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria – Regione Lazio relativa alla procedura concorsuale D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, approvata con Decreto del Direttore Generale del 16 giugno 2017 n.278;
- 2) Rettifica alla graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria – Regione Lazio relativa alla procedura concorsuale D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, approvata con Decreto del Direttore Generale del 24 luglio 2017 n.403;
- 3) Certificato di laurea della dott.ssa Violetta Santangelo;
- 4) Domanda di partecipazione della dott.ssa Violetta Santangelo datata 22 marzo 2016;
- 5) Tabella A del D.M. n.94 del 23 febbraio 2016;
- 6) Ricevuta reclamo inoltrato dalla dott.ssa Violetta Santangelo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 22 giugno 2017;

Con ampia riserva di ulteriori deduzioni e produzioni.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti Avv.ti Francesco Fersini ed Alessia Molinari dichiarano che per la presente causa, ai sensi 37, c 6 bis, lett b), è dovuto un contributo unificato di € 325,00.

Con osservanza.

Roma, 14 settembre 2017

Avv. Francesco Fersini

Francesco Fersini

Avv. Alessia Molinari

Alessia Molinari

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv. Alessia Molinari e l'Avv. Francesco Fersini conferendo loro, congiuntamente e disgiuntamente, la delega per ogni stato e grado del presente giudizio nonché per l'esecuzione del titolo e con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di farsi sostituire, transare, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza e quant'altro occorrer possa con espressa preventiva ratifica di ogni loro atto ed operato. Ciò anche ai sensi dell'art.10 l. 675/96. Eleggo domicilio presso il loro studio sito in Guidonia, in Via Calderara 4, 00012.

Valter Santangelo

vera la firma

Avv. Alessia Molinari

Alessia Molinari

Avv. Francesco Fersini

Francesco Fersini


Repertorio n. 21

RELATA DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 1 L. 53/1994

Io sottoscritto, Avv. Alessia Molinari, con studio in Guidonia, Via Calderara 4 (00012), previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli n. 19 del 22.06.2012, per conto della Sig.ra Violetta Santangelo, come da delega in atti, ho notificato il presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi 12 in Roma, 00186, a mezzo del servizio postale con raccomandata n. 66836830542-9, spedita dall'Ufficio Postale di Guidonia Montecelio.

Guidonia 14.09.2017
Avv. Alessia Molinari

Alessia Molinari



NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma

N. 19 del 27/06/12

A.W. ALESSIA POLINARI
VIA CALDENARA 4
00012 GUIDONIA - RM

N. 21 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Stefano Maltoni

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, debbesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

raccomandata
giudiziaria

AR


ID0668368305429 00186

55370 00012 GUIDONIA (RM)

1-PT043936

Posteitaliane

14.09.2017 10.01
Euro 007.85



RAG



66836830542-9

Racc. N. 66836830542-9

AVVOCATO A GEN
DELLO STATO

22 SET. 2017

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER IL LAZIO, in p. l. n. p., don to ex lege

C/O AVVOCATURA DELLO STATO DELLO STATO
VIA DEI PORTOGHESI 12

(00186)

ROMA